



CEMMI DR. GIORGIO
NOTAIO

Repertorio n. 115621

Raccolta n. 18607

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - E.T.S**
CON SEDE IN SAN PAOLO D'ARGON (BG)

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici ottobre duemilaventuno

13 ottobre 2021

alle ore sedici,
in Darfo Boario Terme, nel mio studio sito in Via Albera, civico numero diciotto,
avanti a me dottor GIORGIO CEMMI, notaio residente in Darfo Boario Terme ed iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è presente la signora:

FLOREAN MARINA, nata a Forni di Sopra (UD) il 19 dicembre 1944, residente in Breno (BS), Via Cerreto Alto n.2, Codice Fiscale FLR MRN 44T59 D719E.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa di cui infra, mi dichiara che è qui riunita, in questo luogo, giorno e per questa ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione, l'assemblea della società cooperativa sociale, costituita in Italia e denominata:

"CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - E.T.S,

con sede in San Paolo d'Argon (Bg), Via Francesco Baracca n. 28, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo, numero di Codice Fiscale e Partita IVA 03620590178, R.E.A. n. BG-440785, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di IMPRESA SOCIALE il 30 luglio 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica oggetto sociale (art.4)

2. Trasferimento della Sede sociale da San Paolo d'Argon (BG) a Breno (BS) - Via Mazzini n.82; delibere inerenti e conseguenti."

e mi richiede di farne constare le risultanze da pubblico verbale.

A tale richiesta io notaio aderisco e dò atto di quanto segue:

- a norma dell'Articolo 31 dell'attuale statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Florean Marina, la quale, quindi, dichiara e constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;

- che sul totale dei sette soci sono presenti in assemblea, in proprio o per deleghe che vengono acquisite agli atti della società, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, i soci:

REGISTRATO A
BRESCIA 2
IL 18/10/2021
AL N. 54764
SERIE 1T
€. 200,00

ISCRITTO PRESSO
IL REGISTRO IMPRESE
DI BRESCIA
IL 27/10/2021

* FLOREAN MARINA, sopra generalizzata;

* DUCOLI STEFANIA, nata a Esine (BS) il 5 febbraio 1994, residente in Rogno (BG), Via dei Mori n.17, Codice Fiscale DCL SFN 94B45 D434T;

* IACOVINI CARLO, nato a Iseo (BS) il 20 maggio 1974, residente in Parma (PR), Viale Della Villetta n. 8, Codice Fiscale CVN CRL 74E20 E333R (per delega a DUCOLI STEFANIA);

* FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA, con sede in Capo di Ponte (BS), Via Madre Annunciata Cocchetti n.5, Codice Fiscale 03396340980, socio sovventore (qui rappresentata dal Consigliere Delegato Marcolini Francesco);

- che i predetti soci sono regolarmente iscritti nel Libro soci;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Florean Marina; mentre sono assenti giustificati gli altri Consiglieri Cerimbelli Andrea Giuseppe e Iacovini Carlo;

- che non è stato costituito alcun organo di controllo in quanto non obbligatorio;

- che la società non è soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile.

Pertanto il Presidente, signora Florean Marina, dichiarandosi certa dell'identità personale dei presenti e della loro legittimazione ad intervenire, dichiara che l'assemblea è validamente costituita secondo le modalità previste dallo statuto sociale e può discutere e deliberare sull'indicato ordine del giorno.

o o o o

Prendendo la parola ed introducendo il primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente, signora Florean Marina, dichiara che, al fine di rispondere alle indicazioni emerse in sede di ispezione annuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, si rende opportuno procedere ad una modifica dell'Articolo 4 dello statuto, relativo all'oggetto sociale, al fine di meglio specificare i servizi offerti dalla Cooperativa in tema di "lavoro", servizi che si propone di riformulare nel seguente modo: attività di accoglienza, di orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro, di coaching, di tutoring e accompagnamento al tirocinio, di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale ed informale e di servizi per l'inserimento lavorativo.

Il Presidente ricorda che tale nuova formulazione dell'Articolo 4 dello statuto è stata predisposta dall'Organo amministrativo e già portata a conoscenza dei soci.

Indi l'assemblea dei soci della società cooperativa CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S., concordando con l'illustrazione e le proposte del Presidente, all'unanimità dei voti espressi verbalmente, come accertato dal Presidente,

d e l i b e r a

1° - di sostituire l'attuale Articolo 4 dello statuto sociale, adottando per esso il seguente nuovo testo:

"Articolo 4

Oggetto sociale

La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, si prefigge di svolgere, attraverso una logica di integrazione di rete, attività socio - sanitarie, educative ed assistenziali, di istruzione e formazione professionale, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), i), k), o), p), q), r), t) e v), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attraverso una logica di integrazione di rete.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
- gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
- fare prestazioni di trasporto di minori, di anziani, di malati, feriti, o disabili psico-fisici con veicoli all'uopo equipaggiati;
- svolgere attività di promozione e mediazione culturale della diversità attraverso progetti rivolti all'età giovanile all'interno degli ordini scolastici e delle associazioni;
- orientare il cittadino nella scelta informata delle migliori prestazioni socio sanitarie, in rapporto alla qualità, al costo e alla celerità dell'erogazione;
- promuovere interventi finalizzati di prevenzione delle malattie con campagne mirate sulla base anche di obiettivi fissati dall'Azienda sanitaria locale;
- informare sull'educazione sanitaria alla popolazione, al fine di sensibilizzarla verso tutto ciò che può migliorare la qualità della vita:
- gestire attività ricreative, culturali e di animazione;
- organizzare nuovi canali di fornitura e di consulenza per l'acquisto e la vendita di presidi sanitari e medicinali;
- organizzare convegni e sessioni di formazione professionale per medici, paramedici e figure sanitarie, educatori, am-

ministratori di strutture socio sanitarie;

- gestire servizi socio assistenziali e sanitari direttamente ovvero in collaborazione con gli enti locali e ogni altre soggetto pubblico o privato presente sul territorio;

- gestire servizi poliambulatoriali volti alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni forma di malattia, le cure odontoiatriche, gli interventi legati all'estetica sanitaria nel rispetto delle vigenti leggi e senza svolgere direttamente alcuna attività riservata alle categorie professionali mediche e paramediche;

- sviluppare azioni specifiche volte all'accoglienza, all'integrazione ed al sostegno anche legale dei cittadini stranieri, nonché organizzare attività di orientamento per coppie e famiglie italiane, straniere e miste;

- stabilire rapporti con mutue assicuratrici e società di mutuo soccorso, al fine di orientare il cittadino nella scelta di fondi integrativi, sanitari e previdenziali;

- monitorare i bisogni socio assistenziali della popolazione;

- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo, ai soci o a terzi, che dovranno impegnarsi a rispettare specifici obblighi previsti da apposito regolamento;

- fornire consulenza per l'implementazione di servizi e prodotti;

- fornire consulenza riguardo ai programmi europei e ai programmi di finanziamento per enti pubblici e privati, con particolare attenzione al settore socio-assistenziale e culturale, al settore del turismo e del turismo sociale, in particolare nella difesa e valorizzazione dell'ambiente; studi e ricerche socio-economiche atte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro nell'ambito di progetti di carattere sociale; interventi di formazione e di orientamento per giovani, per soggetti in difficoltà, per operatori del settore Socio-educativo e per operatori pubblici; gestione di progetti e servizi rivolti ai giovani ed alle fasce deboli e svantaggiate; ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo nell'ambito sociale;

- progettare, promuovere, organizzare, gestire seminari, convegni ed eventi formativi relativi alla promozione della cultura di impresa sociale e alle nuove tecnologie abilitanti e all'intelligenza artificiale;

- realizzare attività di diffusione delle informazioni e della documentazione, anche con la creazione e gestione di reti informative tecnologicamente avanzate, sia a livello nazionale che extranazionale;

- ogni altra iniziativa che concorra al pieno riconoscimento del ruolo della "società cooperativa sociale" nel campo educativo e formativo rivolto alle fasce dell'ambito sociale, con particolare riferimento agli indirizzi nazionali e comu-

nitari, promuovendo inoltre le forme più adeguate di collaborazione con gli enti pubblici e privati, esteri, comunitari, nazionali, regionali e locali, con le esperienze su scala internazionale, con il sistema scolastico, con le Università, con gli Istituti di ricerca, con gli organi competenti per l'orientamento e formazione professionale e gli osservatori sul mercato del lavoro anche tramite la partecipazione agli organi consultivi e tecnici;

- stipulare convenzioni e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, centri di ricerca italiani ed esteri, partecipare ad Enti ed Organizzazioni italiani e stranieri aventi fini analoghi;

- promuovere una cultura europea ed internazionale attraverso lo scambio e la diffusione di studi, ricerche, prodotti formativi e consulenziali con organismi appartenenti ai paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari;

- svolgere attività di turismo socio-culturale in genere con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;

- fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative culturali di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali;

- gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;

- svolgere, a scopo terapeutico nell'ambito dei programmi di assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, attività diverse, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di pubblici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni e riparazioni, manutenzione aree verdi;

- svolgere attività di disinfezione, sanificazione e pulizie in genere correlate allo svolgimento e alla gestione delle attività e delle strutture precedentemente elencate;

- attività di formazione continua in sanità e/o ECM;

- accoglienza e reperimento abitativo per rifugiati politici extracomunitari.

La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni: l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Asso-

ciazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili.

La Cooperativa potrà erogare i servizi del lavoro in genere tra cui in particolare:

- attività di accoglienza;
- orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro;
- coaching;
- tutoring e accompagnamento al tirocinio;
- certificazione delle competenze acquisite in ambito formale ed informale;
- servizi per l'inserimento lavorativo.

Secondo le possibilità e le esigenze di tutte le parti in causa, la volontà è quella di incidere positivamente anche sulla realtà sociale del territorio circostante, privilegiando per quanto possibile le persone che vi risiedono, costituendo in tal modo una presenza viva e benefica per le famiglie.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e se svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;
- partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;
- costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori di cui al successivo TITOLO IV, finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire, ristrutturare ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;
- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra ga-

ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

– richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

– partecipare a iniziative internazionali, partneriati e progetti promossi da istituzioni europee e internazionali, pubbliche e private;

– stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;

– assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività ma solamente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana."

o o o o

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente dichiara che, per ragioni essenzialmente riconducibili alle esigenze operative della società, è opportuno spostare la sede sociale da San Paolo D'Argon a Breno.

Indi l'assemblea dei soci della società cooperativa CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S., all'unanimità dei voti espressi verbalmente, come accertato dal Presidente,

d e l i b e r a

2° - di spostare la sede sociale da San Paolo d'Argon (BG), Via Francesco Baracca n. 28, a Breno (BS), Via Mazzini n. 82, precisando che l'indicazione della Via non dovrà risultare nello statuto, ma viene qui indicata esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia.

3° - di modificare, in conseguenza di quanto ora deliberato, l'Articolo 1 dello statuto sociale adottando per esso il seguente nuovo testo:

"Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Breno (BS) la Società Cooperativa denominata

"CORNUCOPIA - Società cooperativa sociale" - E.T.S

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti."

4° - di approvare il testo aggiornato dello statuto sociale che, così **modificato agli Articoli 1 e 4** e per il resto in tutto conforme al precedente, viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

o o o o

Infine l'assemblea, sempre all'unanimità dei voti, come accertato dal Presidente,

d e l i b e r a

5° - di attribuire al Presidente dell'assemblea, signora Florean Marina, ogni più ampio ed opportuno potere al fine di dare esecuzione alle sopra adottate deliberazioni, apportandovi quelle correzioni formali eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia.

o o o o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore diciassette il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, dopo essere stato da questa delegato alla firma del presente verbale e del suo allegato statuto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte richiedente che, a piena conferma, con me lo sottoscrive e firma ai sensi di legge, da me omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà e dispensa della parte medesima, d'accordo l'assemblea.

Consta di tre fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completati a mano su nove facciate fin qui.

F.to Marina Florean

" Giorgio Cemmi (L.s.)



CEMMI DR. GIORGIO
NOTAIO

° ° ° ° °

Statuto della società cooperativa

"CORNUCOPIA - Società cooperativa sociale" - E.T.S

° ° ° ° °

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Breno (BS) la Società Cooperativa denominata

"CORNUCOPIA - Società cooperativa sociale" - E.T.S

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti.

Articolo 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occu-

ALLEGATO "A" AL
N.115621/18607 DI
REPERTORIO

pazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale o occasionale. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 4

Oggetto sociale

La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, si prefigge di svolgere, attraverso una logica di integrazione di rete, attività socio - sanitarie, educative ed assistenziali, di istruzione e formazione professionale, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), i), k), o), p), q), r), t) e v), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attraverso una logica di integrazione di rete.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
- gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
- fare prestazioni di trasporto di minori, di anziani, di malati, feriti, o disabili psico-fisici con veicoli all'uopo equipaggiati;
- svolgere attività di promozione e mediazione culturale della diversità attraverso progetti rivolti all'età giovanile all'interno degli ordini scolastici e delle associazioni;
- orientare il cittadino nella scelta informata delle migliori prestazioni socio sanitarie, in rapporto alla qualità, al costo e alla celerità dell'erogazione;
- promuovere interventi finalizzati di prevenzione delle malattie con campagne mirate sulla base anche di obiettivi fissati dall'Azienda sanitaria locale;
- informare sull'educazione sanitaria alla popolazione, al fine di sensibilizzarla verso tutto ciò che può migliorare

la qualità della vita:

- gestire attività ricreative, culturali e di animazione;
- organizzare nuovi canali di fornitura e di consulenza per l'acquisto e la vendita di presidi sanitari e medicinali;
- organizzare convegni e sessioni di formazione professionale per medici, paramedici e figure sanitarie, educatori, amministratori di strutture socio sanitarie;
- gestire servizi socio assistenziali e sanitari direttamente ovvero in collaborazione con gli enti locali e ogni altre soggetto pubblico o privato presente sul territorio;
- gestire servizi poliambulatoriali volti alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni forma di malattia, le cure odontoiatriche, gli interventi legati all'estetica sanitaria nel rispetto delle vigenti leggi e senza svolgere direttamente alcuna attività riservata alle categorie professionali mediche e paramediche;
- sviluppare azioni specifiche volte all'accoglienza, all'integrazione ed al sostegno anche legale dei cittadini stranieri, nonché organizzare attività di orientamento per coppie e famiglie italiane, straniere e miste;
- stabilire rapporti con mutue assicuratrici e società di mutuo soccorso, al fine di orientare il cittadino nella scelta di fondi integrativi, sanitari e previdenziali;
- monitorare i bisogni socio assistenziali della popolazione;
- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo, ai soci o a terzi, che dovranno impegnarsi a rispettare specifici obblighi previsti da apposito regolamento;
- fornire consulenza per l'implementazione di servizi e prodotti;
- fornire consulenza riguardo ai programmi europei e ai programmi di finanziamento per enti pubblici e privati, con particolare attenzione al settore socio-assistenziale e culturale, al settore del turismo e del turismo sociale, in particolare nella difesa e valorizzazione dell'ambiente; studi e ricerche socio-economiche atte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro nell'ambito di progetti di carattere sociale; interventi di formazione e di orientamento per giovani, per soggetti in difficoltà, per operatori del settore Socio-educativo e per operatori pubblici; gestione di progetti e servizi rivolti ai giovani ed alle fasce deboli e svantaggiate; ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo nell'ambito sociale;
- progettare, promuovere, organizzare, gestire seminari, convegni ed eventi formativi relativi alla promozione della cultura di impresa sociale e alle nuove tecnologie abilitanti e all'intelligenza artificiale;
- realizzare attività di diffusione delle informazioni e della documentazione, anche con la creazione e gestione di reti

informative tecnologicamente avanzate, sia a livello nazionale che extranazionale;

- ogni altra iniziativa che concorra al pieno riconoscimento del ruolo della "società cooperativa sociale" nel campo educativo e formativo rivolto alle fasce dell'ambito sociale, con particolare riferimento agli indirizzi nazionali e comunitari, promuovendo inoltre le forme più adeguate di collaborazione con gli enti pubblici e privati, esteri, comunitari, nazionali, regionali e locali, con le esperienze su scala internazionale, con il sistema scolastico, con le Università, con gli Istituti di ricerca, con gli organi competenti per l'orientamento e formazione professionale e gli osservatori sul mercato del lavoro anche tramite la partecipazione agli organi consultivi e tecnici;

- stipulare convenzioni e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, centri di ricerca italiani ed esteri, partecipare ad Enti ed Organizzazioni italiani e stranieri aventi fini analoghi;

- promuovere una cultura europea ed internazionale attraverso lo scambio e la diffusione di studi, ricerche, prodotti formativi e consulenziali con organismi appartenenti ai paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari;

- svolgere attività di turismo socio-culturale in genere con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;

- fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative culturali di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali;

- gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;

- svolgere, a scopo terapeutico nell'ambito dei programmi di assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, attività diverse, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di pubblici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni e riparazioni, manutenzione aree verdi;

- svolgere attività di disinfezione, sanificazione e pulizie in genere correlate allo svolgimento e alla gestione delle attività e delle strutture precedentemente elencate;

- attività di formazione continua in sanità e/o ECM;

- accoglienza e reperimento abitativo per rifugiati politici extracomunitari.

La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni: l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili.

La Cooperativa potrà erogare i servizi del lavoro in genere tra cui in particolare:

- attività di accoglienza;
- orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro;
- coaching;
- tutoring e accompagnamento al tirocinio;
- certificazione delle competenze acquisite in ambito formale ed informale;
- servizi per l'inserimento lavorativo.

Secondo le possibilità e le esigenze di tutte le parti in causa, la volontà è quella di incidere positivamente anche sulla realtà sociale del territorio circostante, privilegiando per quanto possibile le persone che vi risiedono, costituendo in tal modo una presenza viva e benefica per le famiglie.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e se svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;
- partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;
- costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori di cui al successivo TITOLO IV, finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire, ristrutturare ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente

comma;

- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- partecipare a iniziative internazionali, partneriati e progetti promossi da istituzioni europee e internazionali, pubbliche e private;
- stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività ma solamente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Soci cooperatori

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, previo pagamento di una quota di ammontare pari a 516,00 euro

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro disposizione;

2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381 del 1991. Tali soci verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci e non potranno superare il 50% del numero totale dei soci.

Ai soci volontari:

- non si applicano le disposizioni dei contratti collettivi e quelle riguardanti il lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

La qualifica di socio volontario presuppone il versamento di una quota associativa. Ogni socio volontario deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 25,00 (venticinque/oo).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti agli stessi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il socio appartenente alla speciale categoria anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 7

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto;
- f) la categoria di soci in cui intende essere iscritto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto, in conformità ai limiti di legge;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte del socio.

Articolo 10

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che

derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che in-neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-ni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-li o le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguar-si;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-vo, non adempia al versamento del valore delle quote sotto-scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qual-siasi titolo;

e) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fidu-ciario su cui si basa il rapporto sociale;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta a quattro Assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione agli organismi di conciliazione ed eventualmente al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-zione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 12

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-te alla decisione degli organismi conciliativi e eventualmen-te del Collegio arbitrale regolati dagli artt. 39, 40 e se-guenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-cazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13

Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-

vamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 16

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Articolo 17

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21 lettera a), n. 2 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 1.000,00 (mille).

Articolo 18

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-

canza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del prece-

dente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre

opposizione al Collegio arbitrale.

Articolo 23

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Articolo 25

Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo (collegiale o monocratico), se nominato;
- d) l'organo a cui è attribuita la revisione legale dei conti (revisore o società di revisione), se nominato

Articolo 26

Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale raccomandata a mano, l'e-mail, posta elettronica certificata ordinaria, inviata o consegnata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 27

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale) e in caso di collegio procede alla nomina del Presidente del Collegio sindacale
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-

ministratori ed ai Sindaci;

6) approva i regolamenti interni, compreso il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale)

10) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;

11) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 (otto) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 28

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 30

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 32

Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui eventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono essere designati esclusivamente tra i soci cooperatori.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regolamento per la nomina degli Amministratori, che ammetta criteri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleggere, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 33

Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, quarto comma, c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 34

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata a mano, o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo sms, in modo che gli Amministratori ed l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo (sia

esso collegiale o monocratico), ove nominato.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni. In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nominati,

indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Articolo 35

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 36

Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche

Articolo 37

Rappresentanza

Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 38

Organo di controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione lega-

le dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c..

In particolare, in caso di scelta per l'organo di controllo collegiale, questo è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale designa altresì il presidente. L'Assemblea determina anche gli eventuali compensi e indennità dei Sindaci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I Sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma del codice civile, l'Assemblea può affidare al Collegio sindacale (o al sindaco unico) la revisione legale dei conti sulla società. In questo caso, i componenti del Collegio sindacale (o il sindaco unico) devono avere i prescritti requisiti di legge.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico), in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Al di fuori del caso di cui sia attribuita al Collegio sindacale (o al sindaco unico), la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si applicano tutte le norme di legge vigenti in materia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 39

Clausola conciliativa

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e

concorde richiesta delle parti.

La controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri secondo le disposizioni contenute nel seguente art. 40 del presente statuto.

Articolo 40

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 41

Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000 (trentamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Centrale cooperativa cui sarà associata in quel momento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, primo comma, D.Lgs. n. 5 del 2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, D.Lgs. n. 5 del 2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, secondo comma, D.Lgs. n. 5 del 2003, nel caso in

cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45

Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28. Periodicamente l'Assemblea dovrà verificare la congruità del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali mo-

difiche che si rendessero necessarie.

Articolo 46

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 47

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Marina Florean

" Giorgio Cemmi (L.s.)